

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 11 GIUGNO 2010

1. Ricorso del PRESIDENTE FEDERALE

avverso l'incongruità della sanzione della squalifica fino al 30.6.2013, inflitta al Sig. Albanese Pasquale seguito gara Campionato Regionale Serie D Calcio a 5 Valtournenche Calcio a 5/Rivara del 15.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 56 del 18.2.2010)

ACCOLTO, e per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al Sig. Pasquale Albanese in cinque anni di squalifica.

2. Ricorso POL. MONTEROTONDO CALCIO

avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Parasma Marco seguito gara Playoff Guidonia Montecelio/Monterotondo del 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010)

RESPINTO

3. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. U.S.D. MARTANO

avverso la sanzione della perdita per 0-3 delle gare:
1) A.S.D. San Donato/U.S.D. Martano del 17.1.2010;
2) U.S.D. Martano/A.S.D. Carmiano del 15.11.2009;
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com Uff. n. 61 del 20.5.2010)

INAMMISSIBILE

4. Reclamo A.S.D. SANVITESE

avverso le sanzioni:

- dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Paolo Gini, Presidente A.S.D. Sanvitese;
- della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011 alla reclamante,

inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte degli artt. 1, comma 1, 8 commi 9 e 10 e 4, comma 1 C.G.S. – nota n. 7114/739pf/09-10/GR/mg del 26.4.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 86/CDN del 20.5.2010)

RESPINTO